

REGOLAMENTO (UE) N. 313/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche agli International Financial Reporting Standards 10, 11 e 12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi e interpretazioni internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2) Il 28 giugno 2012 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 *Bilancio consolidato*, all'IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto* e all'IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità* (di seguito "le modifiche") risultanti dalle proposte contenute nell'exposure draft *Guida alle disposizioni transitorie* pubblicata nel dicembre 2011. L'obiettivo delle modifiche è chiarire l'intenzione dello IASB al momento della prima pubblicazione della guida alle disposizioni transitorie nell'IFRS 10. Le modifiche prevedono inoltre un ulteriore alleggerimento della transizione nell'IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12, limitando l'obbligo di fornire informazioni comparative rettificata al solo esercizio comparativo precedente. Inoltre, per le informazioni relative alle entità strutturate non consolidate, le modifiche sopprimono l'obbligo di presentare informazioni comparative per gli esercizi precedenti alla data in cui l'IFRS 12 è applicato per la prima volta.

(3) Le modifiche all'IFRS 11 contengono riferimenti all'IFRS 9 che al momento non possono essere applicati poiché l'IFRS 9 non è ancora stato adottato dall'Unione. Pertanto, ogni riferimento all'IFRS 9 contenuto nell'allegato del presente regolamento è da intendersi come riferimento al principio contabile internazionale (IAS) 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(4) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è modificato come segue:

- (a) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 *Bilancio consolidato* è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento;
- (b) l'IFRS 11 *Accordi a controllo congiunto* è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento;
- (c) l'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* è modificato conformemente all'IFRS 11 come disposto nell'allegato del presente regolamento;
- (d) l'IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità* è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento.

2. Ogni riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento è da intendersi come riferimento al principio contabile internazionale (IAS) 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2014 o in data successiva.

